

Circolare n. 08/2018

Prot. n. C/2018/08 DIR

Roma, 11 maggio 2018

Alla c.a.

- Parti Sociali Nazionali
- Aziende
- Centri Servizi
- Consulenti
- Coordinatori Sportelli Territoriali
- Operatori di sportello

**Oggetto: Rinnovo CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione – Sezione Artigiana Autotrasporti Merci – ulteriori chiarimenti**

Si ricorda a tutte le Aziende, ai Consulenti del Lavoro e Centri Servizio che in data 3 Dicembre 2017, è stato sottoscritto l'accordo di rinnovo del CCNL Logistica Trasporto Merci e Spedizione.

Nell'accordo in parola, è stata definita tra le associazioni datoriali CONFARTIGIANATO TRASPORTI, CNA FITA, CASARTIGIANI SNA, CLAAI e le organizzazioni sindacali dei lavoratori di categoria FILT CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI-UIL, una specifica "Sezione Artigiana".

La nuova intesa sindacale decorre dal 3 dicembre 2017. Le modifiche introdotte dal nuovo accordo decorrono quindi dalla data di sottoscrizione dello stesso.

**Le Parti, firmatarie della "Sezione Artigiana",** nella condivisione dell'importanza che riveste l'assistenza sanitaria integrativa per i lavoratori del settore, hanno convenuto di attivare le iscrizioni e la relativa contribuzione a favore del Fondo Sanitario Nazionale Integrativo intercategoriale – **San.Arti**.

**Sono tenute al versamento a San.Arti tutte le Imprese Artigiane e le Imprese non artigiane associate alle parti datoriali firmatarie della specifica sezione (CONFARTIGIANATO, CNA, CASARTIGIANI e CLAAI).**

*Resta inteso che le imprese associate ad altre organizzazioni possono aderire agli altri Fondi Sanitari previsti dallo stesso CCNL Logistica, Trasporto Merci, Spedizioni.*

Facendo seguito ai numerosi quesiti giunti a questo Fondo circa l'obbligo contrattuale di adesione da parte di Imprese i cui dipendenti sono già tutelati da altra forma di assistenza sanitaria integrativa diversa da SAN.ARTI. si precisa quanto segue.

Considerate le tempistiche di ricezione da parte del Fondo dei flussi F24 e Uniemens, inviati dall'Inps, è possibile formalizzare l'iscrizione al Fondo dei lavoratori comunicati e garantire loro tutte le prestazioni del piano sanitari dal 1° Agosto 2018 procedendo al recupero della competenza di gennaio 2018, febbraio 2018, marzo 2018 e aprile 2018 con il versamento dell'F24 di competenza maggio 2018 (versamento entro 16 giugno).

Per il mese antecedente all'entrata in copertura, cioè luglio 2018, sarà possibile (sempre da agosto 2018 in poi) richiedere esclusivamente le prestazioni "a rimborso" previste dal piano sanitario e nei limiti di spesa previsti dallo stesso.

È necessario indicare nella sezione Inps del suddetto F24, su righe differenti, il codice tributo Art1 per ogni mese di competenza che si intende recuperare.

Si precisa che qualora non siano valorizzate righe differenti per ogni mese la posizione contributiva non potrà essere rendicontata.

Nella denuncia Uniemens, è necessario indicare a livello individuale, per ogni lavoratore, i seguenti elementi in <Conv> di <ConvBilat>:

- in <CodConv> il valore Art1;
- in <Importo> l'importo mensile della contribuzione dovuta dal singolo lavoratore.

L'elemento contiene l'attributo <Periodo> in corrispondenza del quale andranno indicati i mesi di competenza della contribuzione e del corrispondente versamento effettuato a livello aziendale con F24, espresso nella forma "AAAA-MM" (es. 2018-01; 2018-02; 2018-03; 2018-04; 2018-05). L'elemento <Importo> e il relativo attributo <Periodo> devono essere compilati e ripetuti più volte, per ogni mese di contribuzione dovuta e versata.

Patrizia Ansaloni

